

STATUTO

**"SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE OFFICINA
O.N.L.U.S."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERNO VA VIA DELL'ARTIGIANATO
16

Numero REA: VA - 210571

Codice fiscale: 01832040123

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-02-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N. 35518/20609 DI REPERTORIO

STATUTO

TITOLO I

Denominazione – Sede- Durata

Art. 1- Denominazione e sede

E' costituita una società cooperativa, denominata:

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA O.N.L.U.S"

La sede è fissata nel Comune di FERNO (Varese).

La cooperativa su delibera dell' organo amministrativo puo' cambiare sede e istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località, sia in Italia che nei paesi della Comunità Europea.

Art.2 – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell' assemblea dei soci anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art.3 – Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 4-Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano, anche, tutte le leggi speciali in materia.

Art. 5 –Regime mutualistico

La cooperativa, nell' ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell' articolo 2512 e seguenti del codice civile.

TITOLO III

Scopo – Oggetto – Esercizio dell' attività

Art.6- Scopo sociale

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l' interesse generale della comunità alla promozione umana e all' integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- lo svolgimento dell' attività di cui all' art.7 finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell' art 1, primo comma punto b), della legge 8 Novembre 1991 n.381
- il coinvolgimento e l' integrazione delle risorse umane, professionali e di volontariato, presenti nella comunità locale, affinché si rivolgano stabilmente alla solidarietà sociale
- lo svolgimento della concezione del lavoro come strumento per la valorizzazione per la persona
- la promozione nella realtà sociale dell' ideale cooperativo, dell' autogestione, della solidarietà e della creatività.

Nel perseguimento del proprio scopo la cooperativa presta particolare attenzione, nell' organizzazione del lavoro, alle difficoltà delle persone e mira alla riscoperta e valorizzazione delle capacità individuali e professionali di ognuno.

La Cooperativa non ha fini di lucro ed è retta dai principi della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall' art. 2511 del codice civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Su delibera dell'organo amministrativo potrà aderire agli organi di rappresentanza del movimento cooperativo italiano ed ai suoi organismi periferici. Potrà inoltre aderire alle associazioni regionali di categoria e ad ogni organismo che proponga iniziative autogestite mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e servizi, le cui caratteristiche si armonizzino con lo scopo della cooperativa stessa.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, si impegna a cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore.

Art. 7- Oggetto Sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto le attività di seguito indicate da svolgersi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori e di persone in stato di svantaggio ed esclusione sociale:

- progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi di qualsiasi tipo e dimensione, compresi manutenzione marciapiedi e cigli stradali, fornitura e posa arredo urbano e opere murarie;
- lavori di carattere forestale e boschivo e di risanamento e riqualificazione aree verdi naturali ivi manutenzione e realizzazione sentieri;
- progettazione, realizzazione di impianti di irrigazione;
- servizi vari prestati a terzi;
- gestione di serre e attività di floricoltura e/o orticoltura, di florovivaismo, di aziende agricole;
- vendita di prodotti agricoli propri o di terzi, sia nazionali che internazionali, anche previa trasformazione e confezionamento degli stessi e qualunque lavorazione agricola e non, anche per conto di terzi;

- produzione e lavorazione e commercializzazione di manufatti di natura agricola, anche in conto terzi;
- attività di compostaggio sia diretta che per conto terzi;
- scavi e movimentazioni ;
- lavori in quota su fune: in ancoraggio artificiale (mod A) ed ancoraggio naturale (mod B);
- servizi di disinfestazione e disinfezione pulizia per enti pubblici o privati, piccoli traslochi e trasporti;
- spazzamento manuale o meccanico in aree pubbliche o private;
- servizio di igiene urbana raccolta, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi e urbani delle aree pubbliche e private, aree boschive, spiagge, reti stradali e fabbricati adibiti a qualunque uso sia in modo manuale che meccanizzato sia per conto proprio che per conto di terzi;
- servizi di gestione e sorveglianza di piattaforme ecologiche per la raccolta differenziata di rifiuti in genere sia per privati che per enti pubblici;
- attività di commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi in ossequio alla specifica disciplina di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; l'attività di cui sopra potrà essere svolta solo a condizione che la società sia iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali; in funzione strumentale potrà essere svolta attività di recupero, anche previa differenziazione del rifiuto presso il produttore, l'attività di trasporto e quella di deposito presso strutture all'uopo attrezzate ed idonee al sito, specificatamente autorizzate delle quali la società potrà altresì curarne la gestione;

- l'attività e la verifica degli impianti con relative certificazioni di conformità rilasciate da soggetti a ciò abilitati;
- servizi di magazzinaggio;
- servizi di affissioni ;
- servizi cimiteriali quali gestione, manutenzione, tumulazione ed esumazione;
- noleggio di attrezzature di proprietà della cooperativa a terzi nei limiti di legge vigenti in materia;
- trasporto merci per conto terzi e proprio nei limiti di legge vigenti;
- promozione e gestione di corsi formativi;
- realizzazione di assemblaggi e montaggi industriali.

La Cooperativa intende svolgere le attività sopra indicate anche in stretta collaborazione con tutti gli attori pubblici e privati del territorio interessati a sviluppare iniziative volte al re-inserimento sociale di persone in condizioni di disagio e marginalità.

La cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività agricola, industriale, commerciale o di servizi, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

- a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali,

- c) dare adesioni e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fideiussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, ed il credito;
- d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;
- e) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La Cooperativa, per stimolare lo spirito di previdenza sociale e risparmio dei Soci, potrà altresì istituire al suo interno una serie di attività per la raccolta dei prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai soli Soci ed operante esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale. (è pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.)

Inoltre, con delibera dell'organo amministrativo, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 8- Esercizio dell' attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei propri soci, ferma, comunque, di avvalersi anche di soggetti diversi dai soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori per la cooperativa troveranno fonte nel regolamento di cui all' art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

TITOLO IV

Soci

Art. 9- Requisiti dei soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al limite stabilito dalla legge.

Può' essere socio chiunque, persona fisica, abbia compiuto la maggior età (ossia minorenne debitamente autorizzato dall'Autorità Giudiziaria) a norma delle vigenti disposizioni di legge, purché condivida i fini sociali ed intenda a contribuire al sostegno morale ed economico della cooperativa.

La responsabilità de soci per obbligazioni sociali è limitata all' ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità il cui rapporto è regolato secondo regolamento di cui all' art.6 della legge 3 Aprile 2001, n.142;
- Soci Volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, nella misura e nelle modalità di cui art. 2 della legge 8 Novembre 1991, n.381;

- Soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo e l' ammodernamento aziendale in numero e con le modalità meglio specificate all' art. 19 del presente statuto;

- Soci finanziatori in numero e con le modalità meglio specificate all' art.20 del presente statuto.

Possono inoltre essere socie qualora il numero dei soci della cooperativa è uguale o superiore a 9, le Associazioni e le altre persone giuridiche pubbliche o private che condividano i fini sociali ed intendano contribuire al sostegno morale ed economico della Cooperativa.

Possono, altresì, essere soci tutti coloro che sono in grado a collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 10 – Domanda di ammissione

Coloro che intendono ad essere ammessi come soci devono presentare all' organo amministrativo domanda scritta.

La domanda dovrà necessariamente contenere i seguenti dati ed elementi:

- a) Il cognome e il nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) I motivi della richiesta e la categoria di socio a cui chiede di essere iscritto,
- c) L' ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere che non potrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere e rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Art. 11 – Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art.9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 gg sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata A.R. in questo caso, l'aspirante socio può entro 60 gg dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso in cui la deliberazione assembleare sia difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 gg dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 – Obblighi dei soci

I soci sono obbligati con le modalità e termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- Le quote sociali sottoscritte;
- L'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea,
- L'eventuale tasse d'ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi, inoltre, sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità

delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci, infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione.

Art. 13 – Categoria speciale per i nuovi soci operatori

I nuovi soci operatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al terzo comma dell'art. 2527 del c.c.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- Coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- Coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce almeno:

- La durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;

- I criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- L'ammontare della quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione. Detto ammontare non dovrà comunque essere superiore al 75% di quello previsto per i soci ordinari.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art.15 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o d'inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli alti soci cooperatori a condizione che, come previsto dalla delibera d'ammissione egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera d'ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art.11 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art 15 del presente Statuto

Art. 14- Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- Che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- Che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- Che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa, ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Ovvero in caso di:

- Cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- Fusione o scissione;
- Revoca dello stato di liquidazione;
- Trasferimento della sede legale all'estero;
- Eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- Proroga del termine di durata della cooperativa e se la durata della cooperativa diventa a tempo indeterminato;
- Modifica del criterio di determinazione del valore della quota di partecipazione, in caso di recesso;

Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato esercitato, è privo di efficacia nei seguenti casi:

- Se la cooperativa revoca la delibera che lo legittima;
- Se deliberato lo scioglimento della cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 gg dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera dell' organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell' esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell' esercizio successivo.

Art. 15 – Esclusione

L' esclusione è pronunciata dall' organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio.

- Che, previa intimazione da parte degli amministratori, non abbia eseguito in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte,
- Che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l' ammissione in cooperativa;
- Che venga dichiarato interdetto o inabilitato;
- Che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art.9 senza la prevista autorizzazione dell' organo amministrativo;
- Che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- Che sia divenuto inidoneo a svolgere l' opera conferita;
- Che sia dichiarato fallito o che abbia subito una condanna definitiva ad una pena che comporti l' interdizione anche temporanea dai pubblici uffici,
- Che non ottemperi agli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- Che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa,
- Che , in qualunque modo, arrechi significativi danni materiali o di immagine alla cooperativa oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali, ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- Che nell' esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, ovvero per giusta causa o giustificato motivo,
- Svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa,
- Che non partecipi per più di tre volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque gg successivi;
- Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

Art. 16 – Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell' organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell' ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risoverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 17- Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato.

La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale- avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5(cinque) anni.

Art. 18- Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.

L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di sub-ingresso, conseguono il diritto di rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 19- Soci sovventori

Possono essere ammessi come soci sovventori, ai sensi dell' art.4 della legge 31 Gennaio 1992, nr.59, le persone fisiche o giuridiche che partecipano al raggiungimento degli scopi mutualistici mediante la sottoscrizione di quote ed il versamento di capitale a puro titolo d' investimento.

L' organo amministrativo destinerà tali somme al finanziamento di programmi di sviluppo tecnologico, di ristrutturazione di potenziamento aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo dell' impresa.

Ai soci sovventori spetta pieno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto e possono essere membri del Consiglio d' Amministrazione.

In particolare, ad ogni socio sovventore spetta un voto indipendentemente dal valore del proprio conferimento.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all' insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero dei voti da essi portato.

I soci sovventori possono essere nominati Presidenti e/o Legali rappresentanti della cooperativa, tuttavia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori.

I soci sovventori possono, altresì, essere nominati membri o presidente del Collegio Sindacale, se esistente.

Il privilegio nella remunerazione del capitale apportato dai soci sovventori, sia in sede di ripartizione annuale che in fase di liquidazione della cooperativa, opera in ogni caso in misura non superiore a due punti percentuali (2%) rispetto alla remunerazione delle quote spettanti ai soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Condizioni per l'ammissione:

1. L'organo amministrativo deve predeterminare il numero massimo dei soci sovventori che intende ammettere, tenendo presente che l'entità dei voti spettanti in assemblea ai soci finanziatori e sovventori non deve superare un terzo (1/3) dei voti spettanti ai soci cooperatori. Nel formare tale conteggio l'organo amministrativo dovrà, quindi, tener conto che ai soci sovventori spetta un voto per ogni quota sottoscritta e che a ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al valore della quota sottoscritta.
2. Chiunque desideri acquisire la qualifica di socio sovventore dovrà farne domanda all'organo amministrativo indicando il cognome e il nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale, effettiva attività svolta, ammontare della quota di partecipazione che intende sottoscrivere, numero di anni per il quale intende far parte della cooperativa, che non può essere inferiore a tre.
3. I soci sovventori non sono soggetti a verifica da parte dell'organo amministrativo dei requisiti soggettivi riferiti all'oggetto sociale della cooperativa.

4. A seguito di delibera di ammissione i soci sovventori vengono iscritti nel libro soci secondo le modalità in uso per i soci operatori, fermo l'obbligo per gli amministratori di inserire a margine del nominativo la categoria cui il socio appartiene.

Modalità di recesso

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione del libro soci.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle quote può escludere la possibilità di recesso ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Ai soci sovventori si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto, le disposizioni dettate in materia di soci operatori con esclusione solo di quelle relative ai requisiti d' ammissione, alle cause di incompatibilità e alle condizioni di trasferimento della quota, nonché quelle concernenti i soci finanziatori previste dal titolo V del presente statuto.

TITOLO V

Soci finanziatori ed altri strumenti finanziari

Art. 20 – Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo IV del presente statuto, possono essere ammesse alla cooperativa soci finanziatori, di cui all' art. 2526 del c.c.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto, mentre non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 21 – imputazione dei conferimenti

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da una quota del capitale sociale.

I versamenti sulla quota sottoscritta dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati: quanto al 25%, all' atto della sottoscrizione e quanto alla parte restante nei termini da stabilirsi dall' organo amministrativo .

Art. 22- Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

La quota da destinare ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell' assemblea ordinaria (straordinaria) con la quale devono essere stabiliti l' importo complessivo e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci ovvero l' autorizzazione all' organo amministrativo ad escludere o limitare il diritto di opzione stesso, in conformità con quanto previsto dal codice civile.

Inoltre in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell' art. 2514 dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di sottoscrizione della quota, in proporzione dell' importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo ad esse spettante, gli eventuali diritti patrimoniali o amministrativi eventualmente attribuiti al sottoscrittore della stessa in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al valore della quota sottoscritta. A ciascun socio sovventore, tuttavia, non possono essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori e finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all' insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo di voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell' interesse che essi hanno nell' attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e di un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa.

Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori e sovventori. La deliberazione dell' assemblea di emissione della quota destinata ai soci finanziatori e sovventori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un

numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento delle quote.

Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le quote spettanti ai soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea ordinaria (straordinaria).

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le quote dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci remuneratori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art.2514 c.c.

La delibera di emissione di cui all'art.23, comma 1, può stabilire in favore delle quote destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale a rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa, le quote di socio finanziatore e sovventore hanno diritto di prelazione di rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle quote di terra conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall' art. 2437 c.c., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle quote può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437 bis e seguenti, c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 23 – Strumenti finanziari

Con deliberazione dell' Assemblea , la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell' art. 2483 c.c. e dell' art. 111- octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- L' importo complessivo dell' emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- Le modalità di circolazione;

- I criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- Il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell' assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all' organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All' assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli art. 2363 e seguenti del c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO VI

Patrimonio sociali, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 24 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- Da un numero illimitato di quote sociali ciascuna del valore non inferiore e superiore ai limiti di legge;
- Dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo art.23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e dagli eredi dei soci deceduti;
- Dall' eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme verste dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- Dalla riserva straordinaria,
- Da ogni altro fondo di riserva costituito dall' assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento

Art. 25 – esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo prevede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del c.c.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del c.c.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente nella società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio d' esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l' Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

Art. 26 – ristorni

L' assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio d' amministrazione in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall' apposito regolamento.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica di stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 27- destinazione dell' utile

L' assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell' utile netto destinandolo:

- Una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- Una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- Un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 26;
- Un eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all' interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzi;

- Un eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

- Quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 28 – trasferimento delle quote sociali

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 gg dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 gg dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO VII

Organi sociali

Art. 29 – sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione.

Conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) L' Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio di amministrazione (organo amministrativo);
- c) Il Collegio dei sindaci se nominato;

Sezione I- Assemblea

Art. 30 – convocazione

L' assemblea è convocata dall' organo amministrativo mediante avviso contenente l' indicazione dell' ordine del giorno, del luogo dell' adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; la convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata anche a mano ovvero mediante affissione dell' avviso presso la sede sociale almeno 8 giorni prima dell' adunanza.

In mancanza delle suddette formalità l' assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L' assemblea si riunisce almeno una volta all' anno e entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180gg dalla chiusura dell' esercizio) così come previsti nell' articolo 25 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi; inoltre ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall' organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l' indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano al meno 1/3 dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 10(dieci) gironi dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- Le modifiche all' atto costitutivo e allo statuto sociale;
- Le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell' oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- La nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

La deliberazione dell' assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

Art. 31 – decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza, dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservati alla competenza dei soci:

- 1) L' approvazione del bilancio la ripartizione del ritorno e la distribuzione degli utili;
- 2) La nomina degli amministratori e la struttura dell' organo amministrativo
- 3) La nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
- 4) Le modificazioni dello statuto;
- 5) La decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell' oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) La nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleale, con le modalità previste dall' art.2479-bis del c.c..

Art. 32 – costituzione dell' assemblea

L' assemblea è validamente costituita:

- In prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell' assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l' assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 33 – diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall' art. 13 del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciali si rinvia all' art.13 del presente statuto.

I soci che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all' assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un' altro socio avente diritto al voto. Ogni socio delegato non può rappresentare più di un altro socio.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell' assemblea e conservare fra gli atti sociali.

Art. 34 – presidenza dell' assemblea

L' assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall' assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche tra i non soci, è fatta dall' assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell' assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l' identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Sezione II- Organo amministrativo

Art. 35 – Amministratori

La cooperativa è amministrata, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 a 9 membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L' amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio d' amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore ai tre anni.

Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 36 – Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano 1/3 degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere comunicata a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso d'urgenza almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio d'amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto sul libro verbale degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi ai singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall' art. 2475, comma5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci. Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l' acquisto d' azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dall' assemblea dei soci e dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall' Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l' Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all' atto della loro nomina.

Art. 37 – Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Sezione III - ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE

Art. 38 – (Nomina e durata)

Ai sensi dell'art. 2543 comma 1 c.c. la società avrà l'obbligo di nominare un organo di controllo ovvero un Revisore esterno nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. o quando emetta strumenti finanziari non partecipativi.

L'Organo di controllo potrà essere monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il componente o i componenti dell'Organo di controllo possono essere anche società, purchè iscritte nel registro dei revisori legali dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per la società per azioni.

Nel caso di nomina di un Revisore esterno, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applicazione nei confronti dell'Organo di controllo in relazione alla funzione di revisione legale ad esso eventualmente affidata.

Anche in assenza di un obbligo di legge, i soci possono nominare un Organo di controllo, monocratico o collegiale, con i poteri di cui sopra. All'Organo di controllo nominato ai sensi del presente comma trova applicazione la disciplina dettata per il collegio sindacale della società per azioni.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Le riunioni dell'Organo di controllo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione con le stesse modalità previste per l'assemblea.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì la funzione di revisione legale dei conti sempreché questa non viene affidata dai soci ad un revisore esterno.

TITOLO VIII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 39 – Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dall' art.2545 duodecies c.c., nonché per la perdita del capitale sociale, il venir meno del numero minimo dei soci per un periodo superiore ad un anno ovvero per deliberazione dell' assemblea dei soci.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l' ufficio del Registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l' assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell' atto costitutivo e dello Statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L' assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La Società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'

assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 40 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 41 – Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Cooperativa, su istanza della parte più diligente.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Art. 42 -- Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del c.c. per la qualificazione di Cooperativa a mutualità prevalente, è contenuta nel presente statuto agli art. 24 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 25, 27 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 40 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

FIRMATO ALL'ORIGINALE

Simone ALAMPI

Patrizia CARRARA Notaio - sigillo

[illegible]